



Gemellaggio tra la città di Genova e la città di Murcia

Il Comune di Genova, della Repubblica Italiana, e la Città di Murcia, del Regno di Spagna, di seguito denominate "le Parti", tenuto conto dei vincoli che le uniscono, hanno deciso di celebrare il presente Gemellaggio, sulla base delle seguenti considerazioni

premesso che Genova e Murcia condividono - oltre a cultura mediterranea, clima e paesaggio - un legame storico dato dalla presenza di mercanti genovesi a Murcia già dal XII° Secolo;

considerato che tra le Parti vi sono legami, rapporti di collaborazione e progetti europei, sul turismo, sul marchio della città e la sua promozione via Social e piattaforme digitali; in particolare con le tecnologie informatiche, sia mezzo di dialogo tra Pubblica Amministrazione e Cittadini che spazio di nuova cittadinanza digitale a livello europeo;

atteso che Genova e Murcia hanno realizzato, e continuano a sviluppare, azioni congiunte per la promozione turistica, con scambi di giornalisti al fine di pubblicizzare e promuovere le Parti stesse;

constatato che i legami tra le Parti vengono integrati anche mediante lo scambio di studenti universitari, attraverso il Programma Europeo Erasmus e altri accordi di collaborazione.

nell'ambito delle proprie competenze, convengono quanto segue:

Articolo 1 (Obiettivi e Finalità) Unire gli sforzi, le politiche, le volontà, le esperienze e le azioni che consentano di esplorare alternative per il lavoro congiunto su progetti economici, accademici e culturali.

Articolo 2 (Invarianza Normativa) Il presente Gemellaggio si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi paesi, nonché in conformità con gli obblighi internazionali e con quelli che derivano dall'appartenenza dell'Italia e della Spagna all'Unione Europea.

Articolo 3 (Neutralità Finanziaria) Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione del presente Gemellaggio, troveranno copertura nei bilanci delle Parti, senza generare nuovo o maggiori spese a carico dei rispettivi Stati.

Articolo 4 (Scambio di informazioni) Al fine di coordinare la cooperazione, garantendo la conformità delle azioni al Gemellaggio, le Parti concordano nello scambiarsi informazioni su argomenti di reciproco interesse. Ciascuna Parte nominerà propri rappresentanti che convocheranno le riunioni e le commissioni di lavoro, ritenute necessarie per tali scopi.

Articolo 5 (Divergenze Interpretative) Qualsiasi contrasto nell'interpretazione o nell'attuazione del presente Gemellaggio, sarà risolto in via amichevole, mediante consultazioni dirette tra le Parti.

Articolo 6 (Modifiche e Integrazioni) Eventuali modifiche o integrazioni al presente Gemellaggio potranno essere definite per iscritto, previo consenso delle Parti. Per quella italiana, in conformità con le procedure previste dalla L.N. n°131 del 2003.

Articolo 7 (Informativa) Le Parti informeranno le ambasciate competenti per territorio dei rispettivi paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione del Presente Gemellaggio

Articolo 8 (Durata) Il presente Gemellaggio acquisterà efficacia al momento della sua sottoscrizione ed avrà una durata di quattro anni. Esso sarà soggetto a tacito rinnovo, salvo diversa espressa volontà delle Parti, nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti nazionali. Ciascuna Parte potrà porre termine in qualsiasi momento all'efficacia del presente Gemellaggio tramite comunicazione scritta all'altra Parte.

Fatto a Genova il 17 Dicembre 2021 in due originali, ciascuno nella lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.



Il Sindaco di Genova
Marco BUCCI



Il Sindaco di Murcia
José Antonio SERRANO MARTINEZ